

**A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'UTI del Noncello subentra nelle funzioni della Provincia di Pordenone comprese nell'Allegato C (riferito all'articolo 32) della Legge regionale 26/2014, con esclusione delle funzioni in materia di edilizia scolastica e ad essa sono attribuiti le risorse finanziarie e i procedimenti amministrativi di cui alla delibera della Giunta regionale n. 2588 del 23 dicembre 2016.**

**ALLEGATO C** (riferito all'articolo 32)

**1. Funzioni in materia di agricoltura:**

- a) il rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore nelle zone vincolate di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge regionale 24/2006;
- b) (ABROGATO);<sup>(1)</sup>
- c) (ABROGATO);<sup>(1)</sup>
- d) le funzioni concernenti le "Strade del vino", a eccezione di quelle contributive, di cui alla legge regionale 21/2000;
- e) le funzioni relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi), di cui al decreto legislativo 112/1998.

**2. Funzioni in materia di ambiente:**

- a) la programmazione e realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell'aria di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge regionale 24/2006;
- b) la formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell'aria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 16/2007;
- c) le funzioni sull'utilizzo corretto e razionale degli impianti di illuminazione di cui agli articoli 4 e 12 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici);
- d) (ABROGATA);<sup>(2)</sup>
- e) (ABROGATA);<sup>(2)</sup>
- f) l'autorizzazione e le attività connesse concernenti la raccolta dei funghi epigei di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza).

**3. Funzioni in materia di cultura e sport:**

- a) il sostegno alle attività ricreative e sportive svolte da enti, associazioni e organismi di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 10/1988;
- b) le iniziative dirette e gli interventi per la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi, e relative attrezzature, di interesse locale o comunque subprovinciale di cui all'articolo 37, comma 2, della legge regionale 10/1988;
- c) la promozione e il sostegno delle iniziative di cui all'articolo 29 della legge regionale 10/1988.

4. **Funzioni in materia di demanio idrico e difesa del suolo:**

- a) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni motoristiche e ciclistiche e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni e la riscossione e l'introito dei canoni relativi alle medesime di cui all'articolo 19 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale).

5. **~~Funzioni in materia di edilizia scolastica:~~**

- ~~a) gli interventi e le altre attività concernenti gli edifici scolastici di cui all'articolo 27 della legge regionale 10/1988, ivi compresi quelli relativi ai convitti, alle istituzioni educative statali e ai conservatori di musica<sup>(3)</sup>.~~

6. **Funzioni in materia di fiere, mostre e mercati:**

- a) le iniziative dirette e gli interventi per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale, che riguardino l'agricoltura o la zootecnia e che rivestano interesse esclusivamente locale di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge regionale 10/1988.

7. **Funzioni in materia di istruzione:**

- a) l'attuazione delle iniziative dirette ad assicurare condizioni di parità dei cittadini per l'accesso ai diversi gradi e ordini di scuola di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2000, n. 9 (Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale);
- b) gli interventi a favore dell'educazione degli adulti e quelli a carattere individuale in relazione ad accertate esigenze di carattere economico, familiare e ambientale di cui agli articoli 2 e 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio);

- c) le funzioni e i compiti relativi all'istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 139, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), del decreto legislativo 112/1998<sup>(4)</sup>.

8. **Funzioni in materia di infrastrutture:**

- a) gli interventi per la realizzazione di municipi e cimiteri, con i relativi impianti complementari, nonché per l'acquisto di edifici da destinare a sede di uffici e servizi comunali di cui all'articolo 49 della legge regionale 10/1988.

9. **Funzioni in materia di politiche sociali:**

- a) il concorso nella programmazione del sistema integrato, nella realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali regionale e all'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
- b) gli interventi per consentire l'accoglimento di minori adolescenti e giovani in colonie marine e montane di cui all'articolo 33 della legge regionale 10/1988;
- c) gli interventi a favore delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati di cui all'articolo 34 della legge regionale 10/1988;
- d) i compiti di coordinamento e di programmazione attuativa relativi al territorio di competenza di cui all'articolo 5 della legge regionale 41/1996.

10. **Funzioni in materia di trasporti:**

- a) le funzioni concernenti gli interventi per la realizzazione di depositi di biciclette, previsti dall'articolo 10 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 (Norme per favorire il trasporto ciclistico), e dall'articolo 32 della legge regionale 13/1998;
- b) (ABROGATA);<sup>(5)</sup>
- c) le funzioni di natura contributiva e realizzativa di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), d), f), e g),<sup>(6)</sup> della legge regionale 23/2007;
- c bis) le funzioni di cui all' articolo 30 della legge regionale 23/2007;<sup>(7)</sup>
- c ter) le funzioni di cui all' articolo 37 bis della legge regionale 23/2007;<sup>(7)</sup>
- d) le funzioni, limitatamente ai servizi urbani del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 23/2007;
- e) (ABROGATA);<sup>(5)</sup>
- f) (ABROGATA).<sup>(5)</sup>

11. **Funzioni in materia di viabilità locale:**

- a) la concessione di contributi per la realizzazione, la manutenzione e il ripristino delle strade vicinali di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a) e b), della legge regionale 24/2006 e all'articolo 6, commi 14 e 15, della legge regionale 2/2000;
- b) le funzioni riguardanti la viabilità degli enti locali di cui all'articolo 48 della legge regionale 10/1988.

12. **Funzioni in materia di viabilità:**

- a) le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali di interesse locale, così come identificate dalla deliberazione di cui all'articolo 61 della presente legge, di cui al decreto legislativo 285/1992;
- b) le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali di interesse locale, così come identificate dalla deliberazione di cui all'articolo 61 della presente legge, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge regionale 23/2007.

---

(1) Lettera abrogata da art. 5, c. 1, lett. a), della L.R. 3/2016 (B.U.R. 16/3/2016, n. 11).

(2) Lettera abrogata da art. 5, c. 1, lett. b), della L.R. 3/2016 (B.U.R. 16/3/2016, n. 11).

(3) Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. c), L.R. 3/2016 (B.U.R. 16/3/2016, n. 11).

(4) Parole sostituite da art. 20, c. 1, lett. a), della L.R. 10/2016 (B.U.R. 29/6/2016, S.O. n. 29).

(5) Lettera abrogata da art. 20, c. 1, lett. b), punto 1), della L.R. 10/2016 (B.U.R. 29/6/2016, S.O. n. 29).

(6) Parole sostituite da art. 20, c. 1, lett. b), punto 2), della L.R. 10/2016 (B.U.R. 29/6/2016, S.O. n. 29).

(7) Lettera aggiunta da art. 20, c. 1, lett. b), punto 3), della L.R. 10/2016 (B.U.R. 29/6/2016, S.O. n. 29).